



## COMUNE DI PRATO

Servizio W1 Gestione  
e Sviluppo Ambiente

### INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DEL BOLLINO BLU

Prima di procedere al controllo l'autoriparatore deve in ogni caso verificare preventivamente il dispositivo di scarico per accertarsi di eventuali rotture che possano dar luogo a fuoriuscite dal sistema di scarico dei fumi.

In presenza di tali rotture non si procederà ad alcun controllo.

Se il dispositivo di scarico è in ordine, l'autoriparatore procede alle misure secondo le modalità previste nel D.M. 05/02/96 per la verifica della rispondenza dei parametri ai limiti di seguito riportati:

1) Autoveicoli a benzina non catalizzati:

per i veicoli immatricolati prima del 01/10/1986	CO = 4,5 % in volume
Per i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 01/10/1986	CO = 3,5 % in volume
Per i veicoli immatricolati prima del 1970	CO = 5,5 % in volume (valore di riferimento)

2) Autoveicoli a benzina catalizzati:

misurazione con motore al regime del minimo	CO = 0,5 % in volume
Misurazione con motore al regime di 2000/2500 giri al minuto	CO = 0,3 % in volume

N.B. Valore del rapporto lambda.

Il valore di lambda misurato con motore a regime di 2000/2500 giri al minuto, deve essere pari a +/- 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente.

3) Autoveicoli diesel:

diesel ad aspirazione naturale	Coefficiente di assorbimento: $2,5 \text{ m}^{-1}$ (corrispondente a opacità = 65 %)
Diesel a turbo compressione	Coefficiente di assorbimento: $3,0 \text{ m}^{-1}$ (corrispondente a opacità = 70 %)

Il dato rilevato di fumosità deve essere verificato rispetto ai limiti e trascritto nelle schede come coefficiente di Assorbimento K (espresso in  $\text{m}^{-1}$ ).

Se l'opacimetro utilizzato determina solo il valore di opacità % è necessario comportarsi nel modo di seguito indicato:

a) verificare la regolarità dell'emissione che deve risultare inferiore ai valori indicati nello schema

precedente;

- b) trascrivere sulla scheda, negli appositi spazi, il valore relativo al controllo dopo aver convertito il valore di opacità % in coefficiente di assorbimento K utilizzando la tabella di seguito riportata;
- c) riportare comunque, nello spazio della scheda riservato ad "eventuali note" i valori letti direttamente dallo strumento espressi in %

TABELLA DI CONVERSIONE

OPACITA' %	OPACITA' K(m <sup>-1</sup> )	OPACITA' %	OPACITA' K(m <sup>-1</sup> )	OPACITA' %	OPACITA' K(m <sup>-1</sup> )
0,5	0,13	44,0	1,45	63,0	2,5
10,0	0,26	45,0	1,49	64,0	2,55
15	0,41	46,0	1,54	65,0	2,62
20	0,55	47,0	1,59	66,0	2,70
25	0,71	48,0	1,63	67,0	2,77
30,0	0,89	49,0	1,68	68,0	2,85
31,0	0,93	50,0	1,73	69,0	2,93
32,0	0,96	51,0	1,78	70,0	3,01
33,0	1,00	52,0	1,83	71,0	3,09
34,0	1,03	53,0	1,89	72,0	3,18
35,0	1,07	54,0	1,94	73,0	3,27
36,0	1,11	55,0	2,00	74,0	3,37
37,0	1,15	56,0	2,05	75,0	3,46
38,0	1,19	57,0	2,11	76,0	3,57
39,0	1,23	58,0	2,17	77,0	3,67
40,0	1,28	59,0	2,23	78,0	3,79
41,0	1,31	60,0	2,29	79,0	3,90
42,0	1,36	61,0	2,35	80,0	4,02
43,0	1,40	62,0	2,42	90,0	5,76

Se le emissioni risultano entro i valori previsti:

- a) l'autoriparatore compila la prima parte della scheda, segna i valori del test ed appone il timbro della propria identificazione sul certificato e sul bollino;
- b) l'operatore consegna all'automobilista il certificato ed appone sul parabrezza il bollino;
- c) l'operatore invia al Servizio W1 Ambiente del Comune, tramite le Associazioni di categoria, la seconda copia del certificato e trattiene la terza copia per la sua documentazione.

Se le emissioni risultano superiori ai valori previsti:

- a) l'operatore compila la prima parte della scheda, ivi compresi i valori del test effettuato, appone il timbro della propria identificazione sul certificato ed invita l'automobilista a provvedere alla messa a punto, al fine di riportare le emissioni del proprio autoveicolo entro la norma, avvisandolo del diritto di rivolgersi a tal fine ad altra impresa di sua fiducia;
- b) l'operatore consegna la prima copia del certificato all'automobilista nel caso questi intenda rivolgersi altrove, e trattiene la seconda e la terza copia;
- c) l'automobilista provvede a far eseguire le riparazioni o gli interventi di regolazione necessari, o dalla stessa officina che ha eseguito il controllo o da altra di sua fiducia, pagandone il costo;
- d) una volta effettuata la messa a punto dall'officina di fiducia, l'automobilista fa ripetere il controllo.

N.B. Qualora i due controlli avvengano a distanza di tempo non superiore a venti giorni, e siano effettuati dalla stessa officina, il pagamento per il controllo sarà dovuto una volta sola.

Le schede, opportunamente timbrate dall'officina e firmate dall'operatore, devono essere compilate accuratamente in ogni loro parte, facendo particolare attenzione a quanto di seguito indicato:

- ✓ Deve essere riportato correttamente e fedelmente sulla scheda il valore rilevato dallo strumento
- ✓ Lo spazio riservato al "valore dopo messa a punto" deve essere riempito esclusivamente nel caso di eventuali interventi correttivi
- ✓ La data di prima immatricolazione deve riportare giorno/mese/anno
- ✓ Nel caso di incertezza del dato riportato nel contachilometri, occorre accertarsi presso il proprietario della reale entità del chilometraggio percorso, ed in particolare del superamento dei 100.000 Km
- ✓ Qualora il veicolo controllato non appartenga alle categorie "autovetture" o "autocarri < 35 q", occorre riportare specifica indicazione sulla scheda con la dizione generica di "altro"
- ✓ I valori di Nox (per i quali non esistono limiti di riferimento) rilevati dalle officine che dispongono dell'apposito sensore devono essere riportati in calce alla scheda
- ✓ Per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina – GPL o Metano) i controlli devono essere effettuati solo sull'alimentazione a benzina;
- ✓ Qualora la strumentazione di controllo sia gestita da un P.C., il documento certificatorio di cui ai punti precedenti potrà essere elaborato direttamente e consegnata la relativa stampa a condizione che i dati in essa contenuti siano gli stessi di quelli indicati nelle schede o negli allegati n. 14 e 15 della Circolare Ministeriale n. 88/95, rispettivamente per i veicoli diesel e per quelli a benzina (e a doppia alimentazione).